



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Ufficio di Gabinetto

Perugia, 1° aprile 2020

Al Signor Presidente della Provincia di
PERUGIA
provincia.perugia@postacert.umbria.it

Ai Signori Sindaci della Provincia di
PERUGIA

Al Comandante della Polizia Provinciale di
PERUGIA

Ai Comandanti della Polizie Municipali
della Provincia di
PERUGIA

E; p.c.

Alla Presidente della Giunta Regionale
PERUGIA
regione.giunta@postacert.umbria.it


OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Divieto di assembramento e spostamento di persone fisiche. Chiarimenti.

Il Ministero dell'Interno con circolare in data 31 marzo 2020, ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai profili applicativi in tema di divieto di assembramento e di spostamenti di persone fisiche.

A tale proposito, il citato Dicastero ha evidenziato quanto segue:

“Occorre ribadire che la finalità dei divieti e delle limitazioni imposti dalle disposizioni adottate risiede nell'esigenza di prevenire e ridurre la propagazione del contagio.

In tale ottica, si inseriscono il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le restrizioni agli spostamenti sia intercomunali che infracomunali nonché le prescrizioni che vanno dal rispetto della distanza interpersonale di un metro fino alle limitazioni riguardanti l'attività motoria.





Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Ufficio di Gabinetto

Al riguardo, appare peraltro evidente come il perseguitamento della predetta esigenza implichi valutazioni ponderate rispetto alla specificità delle situazioni concrete.

In questa ottica, il divieto di assembramento non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all'aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (ad esempio, case-famiglia). In tali strutture, peraltro, chiunque acceda dall'esterno (operatori, fornitori, familiari, ecc.) sarà comunque tenuto al rispetto del divieto di assembramento, della distanza interpersonale di un metro e dell'utilizzo degli occorrenti presidi sanitari (mascherine e guanti).

Nella medesima ottica, per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell'ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute.

Nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia che l'attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all'attività sportiva (*jogging*), tenuto anche conto che l'attuale disposizione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricoprire nella prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione.

Potranno essere, altresì, consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l'assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute.

Si ricorda che, in ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e, quindi, all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona”.

Si rassegna pertanto, quanto innanzi all'attenzione delle SS.LL., con preghiera estendere le suddette indicazioni ai Comandi di Polizia Locale, impegnanti nei servizi di vigilanza sulla corretta osservanza delle misure in argomento, e si resta a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione ritenuta utile al riguardo.

Il Prefetto
(Sgaraglia)

